



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/COO/me

Roma, 16 novembre 2023

Egr. Dott. Giovanni Mimmo  
Direttore Generale  
Direzione generale degli affari interni  
Dipartimento per gli affari di giustizia  
Ministero della Giustizia  
pec: [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

Oggetto: *Riscontro nota prot. m\_dg\_DAG.10/11/2023.0225876.U – Richiesta incontro*

Gentile Direttore,

nell'ottica di leale collaborazione istituzionale, richiamata nella Sua nota del 9 novembre, che ha da sempre contraddistinto i rapporti fra il Consiglio Nazionale che mi onoro di presiedere e la Sua Direzione Generale, mi vedo costretto a ritornare sul tema del riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014, al fine di non ledere gli interessi e le legittime aspettative dei Colleghi iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Mi permetto di evidenziare che la questione del riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII anche ai fini della formazione dei gestori della crisi da sovraindebitamento è stata dal Suo Ufficio affrontata facendo esclusivo riferimento alla disciplina dettata per la formazione dei soggetti che si iscrivono all'albo di cui all'art. 356 CCII, senza tenere in sufficiente considerazione le disposizioni speciali dettate, per i professionisti iscritti in albi, dal comma 6 dell'art. 4 del DM 202/2014.

Tanto la formazione prevista per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 356 CCII, tanto quella prevista per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento è articolata in modo differente a seconda che il soggetto obbligato sia o meno iscritto in un albo professionale. Tuttavia, mentre nel primo caso ai professionisti è riconosciuto il solo beneficio della riduzione delle ore formative, dovendosi essi attenere per il resto a tutte le altre prescrizioni dell'art. 356 CCII e dell'art. 4, comma 5 del DM 202/2014 (svolgimento tirocinio semestrale, frequenza di un corso realizzato in convenzione con l'università il cui programma è stato elaborato nel rispetto delle linee guida della Scuola superiore della Magistratura), nel secondo caso, i professionisti non solo fruiscono di una consistente riduzione del numero di ore formative, ma anche della possibilità di vedere riconosciuta l'equipollenza tra la formazione professionale assoluta e quella prevista, per l'appunto, per accedere all'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento (comma 6, art. 4, DM 202/2014).

Come Le è noto, in modo conforme a quanto previsto dalle disposizioni del comma 6, art. 4, del DM 202/2014, nel Regolamento della formazione professionale continua adottato da questo Consiglio Nazionale e approvato dal Ministro della Giustizia, fin dal 2017 è stata introdotta la norma che stabilisce

le condizioni in presenza delle quali può essere riconosciuta l'equipollenza tra la formazione professionale assoluta dai nostri iscritti e quella prevista dalle lettere b) e d) del comma 5 dell'art. 4 del DM 202/2014.

Così come accaduto in occasione della predisposizione e approvazione delle versioni precedenti, l'ultimo regolamento della formazione adottato dal Consiglio Nazionale nel maggio 2023, sottoposto alla Vostra attenzione e approvato dal Ministro della Giustizia il 12 luglio 2023, prevede all'art. 7, rubricato *"Equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202"*, che *"La partecipazione a corsi che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e che hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202."*

Orbene, tale norma nel dettare l'equipollenza si attiene scrupolosamente al dettato dell'art. 4 del DM 202/2014, tant'è che il Ministro della Giustizia ha provveduto all'approvazione del Regolamento FPC senza formulare alcun rilievo.

L'art. 7 del Regolamento FPC *"non si accontenta"*, come citato nella Sua nota, di prevedere l'equipollenza in presenza di corsi che hanno *"ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore"*, bensì limita e finalizza gli insegnamenti concernenti i settori disciplinari del diritto civile e commerciale, del diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, dell'economia aziendale, del diritto tributario e previdenziale ai soli corsi che hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. È del tutto evidente che in tal modo si individuano in maniera restrittiva i corsi che possono essere ritenuti equipollenti facendovi rientrare solo quelli che, avendo ad oggetto gli insegnamenti citati, sono finalizzati, come è ragionevole aspettarsi da disposizioni relative a strumenti di regolazione della crisi, ad approfondire le tematiche correlate alle crisi e al sovraindebitamento dell'impresa minore e del consumatore.

Lungi dal non voler riconoscere la specificità dei corsi destinati ai soggetti che richiedono l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII, non posso omettere di evidenziare che le conoscenze e le competenze di base dei soggetti di cui sopra e quelle dei gestori della crisi da sovraindebitamento riguardano gli stessi ambiti disciplinari e che, nella sostanza, considerato che i soggetti di cui si discute sono iscritti in albi professionali, non si possa affermare, per rispetto del decoro e della dignità della professione che rappresento, che *"la circostanza che l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 356 cit. consenta di gestire la crisi o l'insolvenza di imprese di grandi dimensioni e patrimoni non comporta necessariamente che l'iscritto, munito del relativo corso di formazione, sia anche in grado di gestire la crisi da sovraindebitamento, ad es., del consumatore, che presenta invece delle sue peculiarità"*.

Allo stesso modo, pur prendendo atto che tanto la Scuola superiore della Magistratura nelle linee guida del febbraio 2023, tanto il Ministero della Giustizia nella circolare del 19 gennaio 2023, hanno indicato che la Scuola superiore della Magistratura può definire il programma dei corsi senza tener conto delle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b) del DM 202/2014, dovendo i programmi dei corsi per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 356 CCII essere conformi ai contenuti delle sole linee guida della Scuola superiore della Magistratura, evidenzio come i contenuti dei corsi realizzati in aderenza alle linee guida debbano avere ad oggetto i temi della crisi d'impresa e del sovraindebitamento e come la trattazione di tali temi, richieda "a monte" un'adeguata conoscenza degli ambiti disciplinari del diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale, che rispetto ai primi sono senza dubbio propedeutici. Appare assai difficile sostenere che si possa adempiere agli incarichi per il cui conferimento è richiesta l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII senza avere approfondita conoscenza delle materie di cui sopra.

È di tutta evidenza, infatti, che i soggetti per i quali è richiesta l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII ed i soggetti per i quali è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, pur nella diversità dell'ambito di concreta applicazione degli istituti dovuta alla differenza dei debitori cui essi sono rivolti, operano nello stesso ambito professionale: depongono in tal senso numerosi indici.

Il primo, non trascurabile, è rappresentato dalla circostanza che la disciplina del sovraindebitamento, prima contenuta nella legge n. 3/2012 è ora "migrata" interamente nel Codice della crisi, per effetto di quell'opera di "*reductio ad unitatem*" delle differenti procedure in unico testo normativo, al fine di dotare imprese e consumatori di nuovi strumenti duttili ma imperniati su discipline aventi un'origine comune. In tale prospettiva, se non erro, per favorire la soluzione delle crisi al di fuori delle aule di tribunale, la composizione negoziata è diventato procedimento "universale" applicabile, al ricorrere dei presupposti di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, sia alla impresa sopra soglia, sia all'impresa minore e quest'ultima, come è noto, stando alla vigente normativa (art. 25-*quater* CCII), in caso di insuccesso delle trattative accede, *inter alia*, al concordato minore e alla liquidazione controllata (procedure proprie delle crisi da sovraindebitamento), ovvero al concordato semplificato (al pari, esercitando quest'opzione, di un'impresa sopra-soglia).

Di poi, lo stesso art. 4, comma 5, lett. c) del DM 202/2014, prevede che gli aspiranti gestori della crisi da sovraindebitamento, che non siano già iscritti in albi professionali, possono svolgere il tirocinio di sei mesi presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, attestatori dei piani, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari: si tratta di professionisti che non solo vantano requisiti esperenziali nella crisi di impresa e nelle procedure volte al risanamento e nelle vendite, ma che in tutti i casi hanno superato esami di abilitazione all'esercizio professionale sulle materie del diritto civile, commerciale, tributario e previdenziale e dell'economia aziendale.

C'è un altro fondamentale aspetto che non può essere trascurato: fino all'istituzione degli OCC, e, nelle prassi dei tribunali anche a seguito dell'istituzione degli OCC nei territori che ne erano sprovvisti, il tribunale o un giudice da lui delegato poteva nominare in qualità di OCC un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, degli avvocati e dei notai (art. 15, comma 9, legge n. 3/2012), ritenendo il legislatore che i professionisti iscritti in tali albi vantassero ex lege requisiti di professionalità specifica per poter assolvere alla funzione di gestore della crisi del sovraindebitato. Tanto è vero ciò, che anche attualmente nell'art. 68 e nell'art. 76 CCII si è ritenuto doveroso continuare a specificare che, in mancanza di OCC nel circondario del tribunale competente, i compiti e le funzioni dell'OCC possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 nominato dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e individuato, ove possibile, tra gli iscritti all'elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014. Insomma, può svolgere funzioni e compiti di OCC anche un iscritto all'albo dei commercialisti incluso nell'albo ex art. 356 che:

- i) potrebbe non essere iscritto nell'elenco di cui al DM 202/2014,
- ii) che potrebbe non aver svolto alcun corso formativo di quelli declinati nel DM 202/2014, ma che, al contrario, potrebbe aver svolto il corso di 40 ore per essere iscritto nell'albo dei gestori ex art. 356.

E' allora evidente la scarsa chiarezza del ragionamento condotto dal Ministero quando nella risposta fornita al Consiglio Nazionale afferma che: "*Né può ritenersi che i corsi utili per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 356 cit. siano da considerarsi di per sé a oggetto più ampio e onnicomprensivo rispetto ai corsi per gestori della crisi da sovraindebitamento soltanto in ragione delle diverse dimensioni dei soggetti debitori e/o dei patrimoni cui si applicano le rispettive procedure: la circostanza che l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 356 cit. consenta di gestire la crisi o l'insolvenza di imprese di grandi dimensioni e patrimoni non comporta necessariamente che l'iscritto, munito del relativo corso di formazione, sia anche in grado di gestire la crisi da sovraindebitamento, ad es., del consumatore, che presenta invece delle sue peculiarità*".

E' noto, infatti, che il gestore della crisi incaricato di occuparsi della ristrutturazione di un consumatore sovraindebitato predispone di solito un fascicolo composto da fatture per rate scolastiche non pagate, fatture per prestiti con società finanziarie non saldate; scontrini fiscali di ogni genere, ricevute fiscali per spese voluttuarie o di prima necessità, buste paga o pensioni, ricevute e fatture per spese mediche, etc. etc.. Circostanza, per cui risulta complicato affermare con certezza che chi è abituato a gestire crisi maggiori non riesca a predisporre un piano di ristrutturazione del debito del consumatore persona fisica o dell'impresa minore.

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e della specifica previsione di equipollenza contenuta nel comma 6 dell'art. 4 del DM 202/2014 sono a chiederLe di voler riconsiderare quanto illustrato nella Sua nota del 9 novembre scorso e di voler fissare un incontro per affrontare compiutamente la questione in

un'ottica di piena e leale collaborazione istituzionale. Qualora Le fosse possibile potremmo fissare l'incontro nel primo pomeriggio del 29 novembre 2023.

Nel restare in attesa di un Suo cortese riscontro, Le invio cordiali saluti.

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal flourish underneath.